



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì Cesena

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI, AI SENSI DEL DM 08/04/2008 E S.M.I., IN VIA ALESSANDRO VOLTA (NCEU FOGLIO 3 PARTT. 2113-2119).

L'anno duemilaventidue il mese di il giorno presso la sede del municipio del Comune di Meldola in piazza Felice Orsini 29, Meldola (FC), a seguito della convocazione effettuata dal Sindaco del Comune di Meldola ai soggetti interessati in data a prot. n. ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 60 della legge Regione Emilia Romagna n. 24/2017, si è riunita la Conferenza di Servizi per la conclusione dell'Accordo di Programma (Accordo) con la partecipazione di:

la Provincia di Forlì-Cesena, con sede in Forlì, piazza Giovanni Battista Morgagni 9, c.f. 80001550401, legalmente rappresentata da, nato/a a, il, in qualità di delegato/a, che agisce sulla base della delega predisposta dal Presidente della Provincia, (pg. del);

e

il Comune di Meldola, con sede in Meldola (FC), piazza Felice Orsini 29, c.f. 80007150404, legalmente rappresentato dal Roberto Cavallucci, nato a, il, li quale interviene nella sua veste di Sindaco pro tempore;

e

la Società ALEA AMBIENTE S.P.A., con sede in via Innocenzo Golfarelli n. 123 Forlì, cod. fisc. / p. I.V.A. 04338490404, legalmente rappresentato dal, nato a, il, li quale interviene nella sua veste di

e

la Società CAVA SAN LAZZARO S.R.L., con sede in Meldola via A. Volta 49, P.IVA 01748090402, legalmente rappresentata dal Sig. Alessandrini Arturo, nato a Meldola il 02/01/1937, proprietaria degli immobili siti a Meldola in via A. Costa, identificati al NCEU foglio 3 partt. 2113-2119;

e

la Società COSMOGAS S.R.L., con sede in Meldola via Leonardo da Vinci n. 16, P.IVA 00810400408, legalmente rappresentata dal Sig. Alessandrini Arturo, nato a Meldola il 02/01/1937, proprietaria degli immobili siti a Meldola in via A. Costa, identificati al NCEU foglio 3 partt. 2113-2119;



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì Cesena

PREMESSO

che la gestione dei rifiuti è disciplinata dalla parte IV del D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale ss.mm.ii.” in cui:

- è disposto, all’art. 198 co. 2, che “i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’art. 201, co. 3” e, più nel dettaglio, stabiliscono in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- si definisce all’art. 183, co. 1, lett. mm), del D.Lgs. 152/06 «centro di raccolta» come “area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al D. Lgs. 281/97”;
- che suddetta disciplina è stata poi definita nel DM 8.4.2008 recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, co. 1, lett. mm) del D. Lgs. 152/06, e successive modifiche”;

VISTO il D.M. n. 120 del 3 giugno 2014, recante “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.”

DATO ATTO che:

- all’art. 1 del citato DM 8.4.2008 dispone che “I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”;
-



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì Cesena

- lo stesso DM del 2008 all'art. 2 co. 1, dispone: "La realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente";

VISTI:

- la L.R. n. 23/2011 della Regione Emilia Romagna "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente", con cui è stata istituita, a seguito della soppressione delle ATO, la nuova Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, ATERSIR; in particolare, l'art. 4 della stessa legge, che affida ad ATERSIR tutte le funzioni relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani già esercitate in precedenza dalle Autorità d'Ambito, ivi comprese l'adozione delle necessarie misure di regolazione, l'individuazione delle modalità di affidamento dei servizi e la definizione dei rapporti con i gestori, anche per quanto concerne la relativa modifica o cessazione;
- la delib. 6/2014 con cui il Consiglio Locale di Forlì – Cesena (CLFC), articolazione territoriale di ATERSIR, ha deliberato la proposta di Piano d'Ambito del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (SGRU) contenente le modalità specifiche di organizzazione e gestione del Servizio per il territorio dei Comuni della provincia di Forlì - Cesena, definitivamente approvato dal Consiglio d'Ambito con delib. 72/2014;
- l'aggiornamento del Piano d'Ambito avvenuto con Deliberazione del Consiglio d'Ambito 65/2016;

CONSIDERATI:

- la delib. 5/2015 con cui il CLFC individuava dunque i seguenti bacini di affidamento del SGRU il cd. distretto forlivese (Sotto-bacino 2) - comprendente i Comuni di Bertinoro, Castrocaro T. e Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Predappio, Rocca S. Casciano, Tredozio - e proponeva al Consiglio d'Ambito per il per il cosiddetto "distretto forlivese" la gestione del servizio secondo il regime *in house providing*;
- delib. 61/2017 del Consiglio di Ambito di ATERSIR, poi integrata con deliberazione n. 69/2017, di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei tredici comuni del "*distretto forlivese*", dispone l'affidamento alla Società ALEA AMBIENTE SPA della durata di anni quindici, decorrenti dal 1.1.2018, e approva il Disciplinare Tecnico dei servizi di gestione dei rifiuti;
- l'Atto costitutivo di ALEA Ambiente SPA è stato registrato al Repertorio notarile con n. 30387 e sottoscritto il 6.6.2017 dall'assemblea dei soci di Livia Tellus Romagna Holding SPA;

ATTESO che ALEA Ambiente SPA risulta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali con il numero di iscrizione e provvedimento di BO23145 e provvedimento di iscrizione del 20.12.2017 registrato con il n. 39736/2017;



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì Cesena

PRESO ATTO che con deliberazione n. 10 del 29 gennaio 2019 del Consiglio d'Ambito, è stato approvato il Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Sotto Bacino 2 (*distretto forlivese*), valido per i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terre del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Tredozio;

DATO ATTO che:

- con nota a prot. n. 16503 del 01/10/2020, il Sig. Alessandrini Arturo, nato a Meldola il 02/01/1937, in qualità di amministratore delle società CAVA SAN LAZZARO S.R.L. (con sede in Meldola via A. Volta 49) e COSMOGAS S.R.L. (con sede in Meldola via Leonardo da Vinci n. 16), ha dichiarato la propria disponibilità alla cessione al Comune di Meldola del terreno di cui sopra, di superficie complessiva di 3.432 mq, distinto al NCEU foglio 3 partt. 2113-2119, di proprietà di CAVA SAN LAZZARO S.R.L. a fronte dell'assegnazione ai vicini lotti a destinazione produttiva di proprietà COSMOGAS S.R.L., distinti catastalmente alle partt. 590-623-624-625 del foglio 3 (attualmente privi di capacità edificatoria a fronte dell'atto di asservimento del notaio Oliveri del 4/10/2001), di una capacità edificatoria di 868,5 mq di ST, aggiuntiva rispetto a quella già trasferibile dalle particelle da cedere al Comune (pari a 2.574 mq di Superficie Totale);
- con delibera del Consiglio di Amministrazione di Alea Ambiente SpA del 13/12/2021 si è deciso di sottoporre al Coordinamento Soci la richiesta del Comune di Meldola di realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti (CdR), ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i., a servizio del territorio del Comune di Meldola ed ambito limitrofo, da collocarsi nel terreno sito in via Alessandro Volta, di superficie complessiva di 3.432 mq, e distinto al NCEU foglio 3 partt. 2113-2119;
- con verbale del 23/12/2021 il Coordinamento Soci di Alea Ambiente SpA ha approvato la candidatura del Centro di Raccolta rifiuti (CdR) di Meldola all'avviso ministeriale M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 30/12/2021 si è provveduto all'approvazione dell'avvio di un accordo di programma, ai sensi degli artt. 59 e 60 della L.R. 24/2017, per la realizzazione di un Centro di Raccolta rifiuti (CdR), ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i., a servizio del territorio del Comune di Meldola ed ambito limitrofo, da collocarsi nel terreno sito in via Alessandro Volta, di superficie complessiva di 3.432 mq, e distinto al NCEU foglio 3 partt. 2113-2119, di proprietà della ditta CAVA SAN LAZZARO S.R.L., C.F. 01748090402, stante la strategica posizione dell'area in ambito produttivo A13 PE2 - *Ambiti specializzati per attività produttive, esistenti da completare*, ai margini del territorio urbanizzato, servita da un'idonea viabilità di accesso e confinante con un'area di verde pubblico già di proprietà comunale;

VISTO il progetto definitivo, redatto da ALEA AMBIENTE S.p.A. ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D.lgs 50/2006 e s.m.i., di un nuovo Centro di Raccolta rifiuti (CdR) ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i., di carattere intercomunale (a servizio del territorio del Comune di Meldola ed ambito limitrofo), pervenuto a prot. n. 1333 del 28/01/2022, con un quadro economico degli interventi proposti ammonta complessivamente a € 730.464,00 e composto dai seguenti elaborati:

- ELABORATI DOCUMENTALI:

- G0 Elenco elaborati
-



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì Cesena

- G1 Relazione tecnica – illustrativa
- G2 Documentazione Fotografica
- G4 Relazione geologica
- G13 Valutazione previsionale di impatto acustico
- ELABORATI GRAFICI:
 - R0 Inquadramento cartografico
 - R1 Rilievo Stato Attuale
 - R2 Progetto Architettonico
 - R3 Planimetria Rete Fognaria e Superfici
 - R5 Viste e Rendering
- PROGETTO STRUTTURALE:
 - S2 Relazione Tecnica e di Calcolo
 - S3 Relazione sui materiali
 - S4 Progetto Strutturale
 - S5 Piano di Manutenzione delle Strutture
 - S6.2 Relazione Geotecnica
 - S6.3 Relazione sulla Pericolosità Sismica di base
- AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE:
 - AU1 Relazione Tecnica AUA
 - AU2 Particolari Opere Idrauliche del Centro di Raccolta

CONSIDERATO che:

- il progetto risulta essere coerente con gli strumenti di pianificazione di cui al D.lgs 152 /2006 ivi inclusi il PRGR della Regione Emilia Romagna approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 67 del 3 maggio 2016;
- il progetto potrà essere realizzato a cura ed oneri di ALEA AMBIENTE S.p.A., a fronte della messa a disposizione dell'area da parte del Comune di Meldola;
- il progetto consiste nella realizzazione sull'area di un Centro di Raccolta (CdR) rifiuti per potenziare il servizio di raccolta differenziata consentendo alle utenze di conferire anche le frazioni non raccolte con il porta a porta; il centro di raccolta sarà attrezzato appositamente alla raccolta di particolari rifiuti che, per dimensioni o per tipologia, non possono essere gestiti con il porta a porta, come: inerti, ingombranti, apparecchi elettrici ed elettronici, rifiuti pericolosi, ecc.; infine il progetto prevede la realizzazione di una guardiola destinata ad uffici, spogliatoio e dotata di servizi igienici, di una tettoia RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) per lo smaltimento appunto di apparecchi elettrici come piccoli e grandi elettrodomestici ma anche apparecchi informatici, di illuminazione ecc.; verrà inoltre realizzato un box RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) per lo smaltimento di tutti quei prodotti ritenuti infiammabili o tossici per l'ambiente e per gli organismi viventi stessi, oltre ad un'area destina a parcheggi;

CONSIDERATO che il nuovo CdR intercomunale (a servizio del territorio del Comune di Meldola ed ambito limitrofo) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del D.Lgs. 152/06, nonché dall'art. 1 della LR 16/15, ed è uno strumento necessario per la corretta gestione dei rifiuti urbani, in quanto:

- vi si possono conferire rifiuti urbani così come definiti all'art. 183 co. 1 let. b-ter) del D. Lgs. 152/06 separati per frazioni tipologiche omogenee, con l'esclusione dei rifiuti indifferenziati;
-



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì Cesena

- rappresenta un supporto alle utenze domestiche e a (specifiche) utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani;
- rende possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e, quindi, la destinazione degli stessi alle opportune operazioni di recupero o smaltimento;
- rende possibile la raccolta di rifiuti urbani in condizioni di sicurezza;

INOLTRE, CONSIDERATO che:

- il corretto funzionamento del nuovo CdR dei rifiuti urbani, quale attività di gestione rifiuti, ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs 152/06 costituisce interesse pubblico, contribuisce fattivamente all'economia del riciclo e, quindi, alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente;
- tale struttura è finalizzata all'erogazione di un servizio pubblico rivolto al cittadino per una corretta gestione dei rifiuti medesimi, che ne favorisce il recupero, ai sensi degli articoli 178, 179 e 181 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

DATO ATTO

- che sulla base della proposta di Accordo e della relativa istruttoria il Sindaco del Comune di Meldola ha promosso la stipulazione del presente Accordo di Programma, in variante agli strumenti urbanistici del Comune di Meldola, provvedendo a convocare la conferenza preliminare prevista dall'Art. 60 della L.R. n. 24/2017;
- che, con conferenza di servizi del i soggetti indicati in epigrafe hanno verificato la possibilità di un consenso unanime delle parti interessate;
- che la realizzazione dell'intervento necessita di variazione dello strumento urbanistico vigente, previa ratifica del presente accordo ai sensi dell'art. 60 della L.R. n. 24/2017;
- che il presente accordo ha ad oggetto le seguenti opere: "REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI, AI SENSI DEL DM 08/04/2008 E S.M.I.", IN VIA ALESSANDRO VOLTA (NCEU FOGLIO 3 PARTT. 2113-2119);
- che la proposta di accordo è stata depositata per 60 (sessanta) giorni presso la sede del Comune di Meldola e della Provincia di Forlì Cesena a fare data dal al e che di tale deposito è stato dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n., in data
- che non/sono pervenute n. osservazioni nei termini;
- che l'accordo di programma tiene conto delle osservazioni e prescrizioni di cui al Parere della Provincia di Forlì Cesena espresso con decreto del Presidente della Provincia n. del, depositato agli atti della Conferenza;

VISTI

- il parere favorevole espresso da A.R.P.A.E., inviato in data a prot. n.;
 - il parere favorevole espresso da A.U.S.L., inviato in data a prot. n.;
 - in allegato, gli elaborati di progetto costituenti il contenuto del presente accordo di programma, come precisamente indicati;
 - i documenti depositati agli atti della Conferenza di Servizi;
-



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì Cesena

- il parere sulla ValSAT e variante espresso con decreto del Presidente della Provincia n. del

Le parti interessate, come in questa sede rappresentate, a conclusione delle procedure previste dall'Art. 60 della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n. 24, convengono e sottoscrivono il seguente Accordo di programma:

Art.1 – Premesse, procedure ed effetti dell'accordo

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma (di seguito richiamato solo con il termine "accordo") e s'intendono quindi integralmente riportati.

Art.2 – Finalità e oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo approva, in variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Meldola, le opere di "REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI, AI SENSI DEL DM 08/04/2008 E S.M.I.", IN VIA ALESSANDRO VOLTA (NCEU FOGLIO 3 PARTT. 2113-2119), regola i reciproci impegni assunti fra le parti richiamate in premessa e definisce le modalità d'attuazione dei relativi interventi.

Art.3 – Obblighi per la realizzazione e l'attuazione dell'accordo

1. I soggetti partecipanti all'accordo s'impegnano a:
 - realizzare integralmente le attività e gli interventi programmati secondo le rispettive competenze;
 - adottare gli atti e compiere tutte le attività definite nel programma entro i termini concordati;
 - adottare le modalità organizzative e procedurali, nonché le modalità finanziarie più idonee a garantire la rapidità e la snellezza delle attività amministrative, anche al fine di superare eventuali ostacoli nell'attuazione dell'accordo.
2. Il Sindaco del COMUNE DI MELDOLA impegna in particolare l'ente rappresentato a:
 - a. convocare la Conferenza preliminare prevista dall'art. 14 della legge 142 del 1990 con tutti i soggetti pubblici interessati;
 - b. provvedere al deposito degli atti presso la propria segreteria generale nei termini indicati dall'art. 60 c. 5 della Legge Regionale n. 24/2017;
 - c. notificare agli interessati l'avvenuta conclusione dell'accordo preliminare ed il deposito della proposta d'accordo di programma corredata dal progetto, dalla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e dagli elaborati di cui all'art. 60 c. 3 Lr 24/2017;
 - d. ricevere eventuali osservazioni da parte di cittadini, Enti ed associazioni;
 - e. convocare entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle osservazioni la Conferenza conclusiva dell'Accordo con tutti i soggetti pubblici e privati interessati;
 - f. acquisire i pareri favorevoli alla realizzazione degli interventi in oggetto da parte dei Gestori delle reti;
 - g. acquisire l'esito della Valutazione ambientale ed adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni;



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì Cesena

- h. sottoporre al Consiglio Comunale la ratifica della propria adesione all'accordo;
- i. acquisire in proprietà dai soggetti privati l'immobile identificato al Catasto fabbricati del Comune di Meldola al foglio n. 3, particelle 2113-2119, sito in Meldola (FC) via Alessandro Volta, come meglio identificato nell'allegato del presente accordo;
- j. a destinare l'immobile di cui al punto precedente a CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI, AI SENSI DEL DM 08/04/2008 E S.M.I., con l'assegnazione di un'edificabilità pari a 110 mq di Superficie Totale (blocco ufficio e tettoia RAEE);
- k. ad assegnare ai vicini lotti a destinazione produttiva di proprietà della società COSMOGAS S.R.L. (con sede in Meldola via Leonardo da Vinci n. 16), distinti catastalmente alle part. 590-623-624-625 del foglio 3 (attualmente privi di capacità edificatoria a fronte dell'atto di asservimento del notaio Oliveri del 4/10/2001), una capacità edificatoria pari a 868,5 mq di Superficie Totale (ST), aggiuntiva rispetto a quella che CAVA SAN LAZZARO S.R.L. s'impegna a trasferire delle particelle da cedere al Comune (pari a 2.574 mq di Superficie Totale);

3. Il Presidente dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ CESENA impegna in particolare l'ente rappresentato a:

- a. valutare gli aspetti inerenti la variante urbanistica e la relativa Valutazione di sostenibilità ambientale del progetto di accordo di programma;
- b. provvedere al deposito degli atti presso la propria segreteria generale nei termini e per le finalità indicate per il Comune di Meldola al comma 2 lett. b) del presente articolo;
- c. emanare il decreto di approvazione dell'Accordo di programma in variante agli strumenti urbanistici di cui all'art. 60 c. 8 della L.R. 24/2017.

4. la Società ALEA AMBIENTE S.P.A. si impegna in particolare a:

- a. progettare e realizzare, compreso il collaudo, tutte le opere connesse alla "REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI, AI SENSI DEL DM 08/04/2008 E S.M.I.", IN VIA ALESSANDRO VOLTA (NCEU FOGLIO 3 PARTT. 2113-2119) a propria cura e spese, nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato al presente Accordo;
- b. a mettere in funzione e gestire il nuovo C.D.R. a servizio del territorio del Comune di Meldola ed ambito limitrofo;

5. Impegni dei soggetti privati:

la società CAVA SAN LAZZARO S.R.L. (con sede in Meldola via A. Volta 49) essendo chiamata a partecipare alla realizzazione degli interventi previsti nel programma in esame, si impegna:

- ad assumere gli obblighi previsti a proprio carico per sé ed i propri aventi causa;
- a trasferire sui lotti produttivi di cui alle part. 590-623-624-625 del foglio 3, di proprietà COSMOGAS S.R.L., i diritti edificatori delle particelle 2113-2119 del foglio 3 (pari a 2.574 mq di Superficie Totale);
- a cedere in proprietà al Comune di Meldola l'immobile identificato al Catasto fabbricati del Comune di Meldola al foglio n. 3, particella 2113-2119, sito in Meldola (FC) via A. Volta, come meglio identificato nell'allegato del presente accordo;
- garantire la piena proprietà e legittima provenienza degli immobili da cedere, nonché la loro libertà da vincoli oneri gravami ipotecari privilegi di qualsiasi natura anche di carattere fiscale e



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì Cesena

si obbligano nella cessione a terzi ad assoggettarlo unicamente ai vincoli indicati nel presente accordo;

la società COSMOGAS S.R.L. essendo chiamata a partecipare alla realizzazione degli interventi previsti nel programma in esame, si impegna:

- ad assumere gli obblighi previsti a proprio carico per sé ed i propri aventi causa;
- a consentire il trasferimento sui lotti produttivi di cui alle partt. 590-623-624-625 del foglio 3 dei diritti edificatori delle particelle 2113-2119 del foglio 3 di proprietà della la società CAVA SAN LAZZARO S.R.L. (pari a 2.574 mq di Superficie Totale);
- a consentire l'assegnazione sui lotti produttivi di cui alle partt. 590-623-624-625 del foglio 3 di una capacità edificatoria pari a 868,5 mq di Superficie Totale (ST), aggiuntiva rispetto a quella di cui al p.to precedente, al fine di ricondurre i lotti stessi all'originaria edificabilità prevista dal vigente RUE nell'ambito A13-PE2 con l'applicazione dell'indice di 0,75 mq/mq;

Art.4 – Cronoprogramma - Termini e condizioni di attuazione degli interventi

1. Fatti salvi, espressamente, la clausola di decadenza della variante urbanistica di cui all'Art. 11, l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'Art. 12 (e il rispetto dei termini di decadenza delle concessioni stabiliti dalla legge), gli attori si impegnano, per sé ed i propri aventi causa, a dare attuazione agli interventi previsti dall'Accordo nel rispetto delle condizioni e dei termini temporali specificati nel cronoprogramma allegato al presente Accordo.

Art.5 – Risorse finanziarie e ripartizione degli oneri

1. le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma sono pari a € 730.464,00, finanziati da ALEA AMBIENTE S.P.A..

Art.6 - Vigilanza sull'attuazione del programma

1. Ai sensi dell'art. 34 comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo sono esercitati da un Collegio di Vigilanza, così composto:
 - Sindaco del Comune di Meldola o suo delegato con funzioni di Presidente;
 - un rappresentante della Provincia di Forlì Cesena;
 - un rappresentante di ALEA AMBIENTE S.P.A.;
2. Al Collegio di Vigilanza vengono attribuite le seguenti competenze:
 - a) vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi sopra enunciati;
 - b) risolvere, secondo diritto, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo di programma. Per tale funzione il Collegio potrà essere integrato da due esperti nominati di comune accordo, entro 15 giorni dalla formulazione della richiesta di intervento nel Collegio, dalle parti tra le quali sarà insorta la controversia.
 - c) proporre agli Organi competenti delle Amministrazioni sottoscriventi le eventuali modifiche dell'Accordo, anche in relazione all'applicazione della clausola di salvaguardia, o proroghe ai termini in esso stabiliti, che si rendessero necessarie.
 - d) disporre, previa diffida da notificare al soggetto obbligato cui sarà assegnato congruo termine per adempiere, gli interventi sostitutivi che risulteranno indispensabili, ove gli stessi possano essere finanziati con i mezzi acquisiti dalle garanzie prestate o messi a disposizione - salvo recupero - da uno o più dei firmatari dell'Accordo;



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì Cesena

e) approvare la proroga ai termini di attuazione dell'Accordo e/o altre eventuali modifiche al programma già previste come possibili dall'Accordo stesso e che, pertanto, non siano sostanziali.

3. L'insediamento del collegio avviene successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale del decreto del Presidente della Provincia di Forlì Cesena di approvazione dell'Accordo.

4. All'atto dell'insediamento il collegio definisce l'organizzazione, le modalità, i tempi ed i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

5. I soggetti che sottoscrivono l'Accordo s'impegnano a fornire al collegio di vigilanza i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della suddetta attività di monitoraggio.

Restano salve le competenze ordinarie del competente Settore del Comune di Meldola in merito all'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle opere del nuovo CDR.

Art.7 – Modifiche sostanziali ai contenuti dell'Accordo

1. Qualsiasi proposta di modifica sostanziale dei contenuti dell'Accordo dev'essere sottoposta all'esame della conferenza di programma, che può approvarle all'unanimità in forma d'accordo integrativo, secondo le stesse procedure del presente accordo.

2. S'intendono sostanziali le seguenti modifiche:

- La cancellazione o la sostituzione d'interventi previsti con altri non previsti, non conformi agli obiettivi del programma;
- La modificazione del quadro complessivo dei soggetti partecipanti;
- L'adesione di nuovi soggetti proprietari;
- La modificazione del Cronoprogramma degli interventi, tale da procrastinare il termine ultimo previsto per la conclusione degli interventi programmati;
- Incrementi o diminuzioni al quadro economico che comportino nel complessivo modificazioni degli interventi.

Art.8 – Garanzie per l'esecuzione degli interventi

Essendo il soggetto attuatore un soggetto pubblico, ALEA AMBIENTE S.P.A., non sono richieste garanzie fidejussorie.

Art.9 – Inadempimento

1. Il Collegio di Vigilanza, qualora accerti inadempimenti da parte di soggetti partecipanti all'Accordo, provvede:

- a) a contestare l'inadempienza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica ai sensi di legge, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
- b) a trasmettere, decorso infruttuosamente il predetto termine, in caso d'inadempimento da parte di soggetto privato, apposita relazione motivata ai soggetti partecipanti all'Accordo per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

E', comunque, fatta salva la facoltà d'esercizio delle azioni previste dalla legislazione vigente per l'inadempimento contrattuale.

Art.10 – Recesso

Salvo quanto previsto all'articolo precedente, hanno facoltà di recedere unilateralmente dall'accordo con dichiarazione espressa:



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì Cesena

- a) Le pubbliche amministrazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, provvedendo alla liquidazione di un indennizzo pari agli impegni finanziari assunti ed ai maggiori oneri sostenuti dagli altri partecipanti per l'attuazione degli impegni previsti;
- b) I soggetti privati, a condizione che rimangano garantiti gli impegni assunti riguardo la cessione dei lotti di cui al foglio n. 3, particelle 2113-2119. In tal caso il Comune di Meldola ha facoltà di attivare le procedure di espropriazione degli immobili interessati dagli interventi programmati.

Art.11 – Decorrenza, durata e pubblicazione dell'accordo

Il presente atto raccoglie ed attesta il consenso unanime di tutti gli intervenuti in ordine alle determinazioni nel medesimo riportate ed è vincolante fra le parti dalla data della sua stipulazione. L'accordo è efficace fino al compiuto adempimento di tutte le previste obbligazioni e dura sino alla realizzazione di tutte le opere e di tutti gli interventi previsti dall'accordo stesso e dalle sue eventuali integrazioni o modificazioni, e comunque non oltre 10 anni dalla data di pubblicazione sul BURER.

I lavori avranno inizio secondo le modalità temporali precisate nel cronoprogramma allegato all'Accordo. Tutti i termini indicati nel presente atto vanno computati a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.E.R. del decreto del Presidente della Provincia di Forlì Cesena di approvazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 60, comma 9, della Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24, salvo che il dies a quo sia diversamente stabilito per uno specifico adempimento.

Art.12 - Clausola di salvaguardia

Il Comune si riserva di rivedere le determinazioni ivi assunte in caso di mancata attuazione, anche parziale, degli interventi nei termini temporali proposti e di modificare con le procedure di legge la previsione urbanistica derivante dal presente Accordo in variante.

Art.13 – Controversie

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione dell'accordo, che non sia risolta in sede di conferenza di programma, quale prevista dal precedente articolo 7, ciascuna delle parti ha facoltà di presentare ricorso al TAR competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 11, comma 5 e 15, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche.

Art.14 – Allegati

Le parti danno atto che i seguenti documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo:

1. Inquadramento territoriale e perimetrazione dei comparti d'intervento;
 2. Documentazione fotografica;
 3. Estratti di mappa catastali;
 4. Tavola stato di fatto;
 5. Tavola stato di progetto;
 6. Tavola reti fognarie;
 7. Tavola viste e rendering;
 8. ValSAT;
 9. Relazione geologica;
 10. Valutazione d'impatto acustico;
 11. Cronoprogramma.
-



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì Cesena

Art.15 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese contrattuali, compreso i frazionamenti catastali, sono a carico del Comune di Meldola.
2. Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi della Tariffa di cui al DPR n. 642/72 e successive modificazioni e soggetto a registrazione.
3. Il presente atto è soggetto all'applicazione dei diritti di segreteria a carico del Soggetto privato attuatore.

Articolo 16 - Norme Finali

1. I soggetti proponenti il programma di interventi con la sottoscrizione del presente Accordo assumono tutti gli impegni ed obblighi ivi previsti a proprio carico, per sé ed i propri aventi causa. Tali impegni sono disciplinati dall'art. 3. In particolare si accettano espressamente le clausole di decadenza e salvaguardia di cui agli artt. 11 e 12.
2. Il presente Accordo di Programma è stato scritto con strumenti telematici e consta di n..... fogli.
3. Letto approvato e sottoscritto.

Meldola, lì _____

LA PROVINCIA DI FORLÌ CESENA

.....

IL COMUNE DI MELDOLA

.....

ALEA AMBIENTE S.P.A.

.....

I SOGGETTI PRIVATI:

.....

.....